

COMUNE DI CESANA TORINESE

Regolamento Comunale pascoli

C. n. del

INDICE

Art. 1 finalità.....	2
Art. 2 costituzione Commissione consultiva pascoli.....	2
Art. 3 diritto di pascolo.....	2
Art. 4 suddivisione dei comprensori di pascolo comunale adibiti ad uso civico.....	2
Art. 5 carichi pascolivi.....	3
Art. 6 carichi in U.B.A. dei singoli Comprensori di pascolo.....	3
Art. 7 stagione pascoliva.....	3
Art. 8 modalità d'esercizio del diritto di uso civico di pascolo.....	4
Art. 9 concessione dei pascoli ad allevatori foranei.....	4
Art. 10 pascolo caprino ed equino.....	5
Art. 11 modalità, divieto di pascolamento e sanzioni.....	5
Art. 12 controlli.....	6
Art. 13 concessione pluriennale di terreni.....	6
Art. 14 concessioni di alpeggi (fabbricati rurali e pascoli).....	6
Art. 15 gestione delle risorse.....	7
Art 16 diritti dei proprietari privati.....	7

Art. 1 finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nel territorio del Comune di Cesana Torinese.

1.2 Presupposti giuridici del presente Regolamento sono:

- Codice Civile
- Legge n° 1766 del 16/06/1927 sulla liquidazione degli usi civici,
- Regolamento Regionale Forestale della L.R.n°4 del 10-02-09
- Piano Forestale Aziendale del Patrimonio Silvo-Pastorale,
- Piano Territoriale Forestale Area Forestale n° 30 (Alta Valle Susa).

Art. 2 costituzione Commissione consultiva pascoli

1.1 Viene istituita una Commissione consultiva pascoli con il compito di supportare l'Amministrazione Comunale in materia di gestione dei pascoli costituita dalle seguenti figure:

- Sindaco e/o Consigliere delegato;
- Ufficio Manutentiva dell'Unione dei Comuni Via Lattea
- Rappresentanti di Associazioni di categoria;
- Rappresentante di Consorzi di Sviluppo Agricolo regolarmente costituiti;
- Direttore, e/o suo delegato, del Consorzio Forestale Alta Valle Susa.
- Rappresentanti della proprietà privata all'interno degli ex comuni censuari.

Art. 3 diritto dell'uso civico di pascolo.

3.1 Su tutte le superfici a pascolo di proprietà Comunale vige l'uso civico di pascolo,

3.2 Per il diritto di uso civico di pascolo si specifica che utente è l'allevatore residente che mantiene il bestiame di proprietà sul territorio del Comune censuario per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio del Comune censuario.

3.3 Gli utenti, come specificati al comma precedente vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli di proprietà comunale.

3.4 La porzione di territorio pascolivo da assegnarsi in compenso del diritto di uso civico dovrà essere determinata non solo con il criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore nonché della destinazione tipologica del bestiame deputato al pascolo.

3.5 La porzione territoriale assegnata a compenso del diritto di uso civico dovrà obbligatoriamente essere pascolata nell'arco stagionale. Il mancato pascolamento stagionale della porzione territoriale assegnata a compenso del diritto di uso civico, a seguito di collaudo, determinerà la perdita del diritto per la stagione successiva. Si ribadisce altresì il divieto assoluto di commercializzazione del diritto in oggetto.

3.6 Tale porzione di territorio pascolivo viene stabilita nell'assegnazione a compenso del diritto di uso civico a titolo gratuito nella ragione del 50% della sua estensione totale a soddisfazione dei diritti "essenziali" del richiedente o nel suo corrispettivo a soddisfazione del fabbisogno alimentare di una unità bovina adulta. La rimanenza del territorio pascolivo assegnata, o il suo corrispettivo in UBA, potrà, se necessario, essere annualmente gravata da un canone di natura enfiteutica, a favore del Comune. L'assegnazione di uso civico andrà sempre commisurata alla capacità aziendale della azienda residente condotta da persona residente. Nel caso in cui il beneficiario debba condurre animali foranei in esubero all'uso civico assegnato, questi animali sono obbligatoriamente soggetti al pagamento del corrispettivo enfiteutico.

3.7 In caso di più istanze di uso civico il comune procederà a:

1. valutare l'effettivo diritto del richiedente al compenso dell'uso civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità per il fondo.

2. provvedere all'assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l'estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto, e nel caso in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell'assegnazione.

Art. 4 suddivisione dei Comprensori di pascolo Comunale adibiti ad uso civico.

4.1 Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini ed agli usi civici viene suddiviso nei seguenti comprensori:

1. Pourachet – Croce di San Giuseppe a favore della popolazione del Comune censuario di Desertes,
2. Praclaud a favore della popolazione residente nel Comune censuario di Fenils,
3. Autagne – Colombières a favore della popolazione residente nel Comune censuario di Solomiac,
4. La Coche a favore della popolazione residente in Cesana T.se capoluogo ,
5. Thures – Rhuilles – Thuras – Chabaud a favore della popolazione residente nel Comune censuario di Thures,
6. San Sicario – Soleil Boeuf a favore della popolazione **residente nella frazione di Sansicario.**
7. Mollières a favore della popolazione residente nel Comune censuario di Mollières.
8. Champlas Seguin a favore della popolazione **residente nella frazione Champlas Seguin.**
9. Lago Nero a favore della popolazione residente nel Comune censuario di Bousson.
10. **Massarello- a favore della popolazione residente in Cesana capoluogo.**
11. **Pariol- a favore della popolazione residente in Cesana capoluogo.**

Art. 5 carichi pascolivi

5.1 Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri approvati dalla Regione Piemonte per il Piano di Sviluppo Rurale:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - bovino adulto (sopra i 2 anni) | = 1 U.B.A. |
| - bovino da 6 mesi a 2 anni | = 0.6 U.B.A. |
| - vitelli fino a mesi 6 | = 0,0 U.B.A. |
| - ovini e caprini | = 0,15 U.B.A. |

5.2 Le dinamiche del carico totale di ogni singolo Comprensorio di pascolo, sono stabilite dal C.F.A.V.S. e dalla Commissione su indicazioni del P.F.A, del Piano Territoriale Forestale, dei Piani di pascolo e Piani Pastorali aziendali, ove realizzati,

5.3 I criteri del calcolo U.B.A. sopra menzionati vengono recepiti dall'utilizzatore del pascolo prima della salita in alpeggio ed assunti come criterio unico per il calcolo del carico d'alpeggio nel Comune di Cesana T.se.

5.4 Al fine di utilizzare allo scopo i criteri di calcolo sopra menzionati ogni salita di bestiame in alpeggio dovrà essere obbligatoriamente, come previsto dalle leggi sanitarie, accompagnata da documentazione sanitaria attestante la situazione e l'età dei capi.

5.5 Ogni modifica del carico sarà rideterminata sulla base degli indici sopra esposti.

Art. 6 carichi in U.B.A. dei singoli comprensori di pascolo

6.1 I limiti territoriali di Comprensorio di pascolo ed i relativi carichi U.B.A., sono stabiliti dal vigente Piano P.F.A e Piano Territoriale Forestale.

6.2 I limiti dei Comprensori sono stati stabiliti dal P.F.A. tenendo presente come propedeutica i confini storici delle zone di pascolo.

6.3 Tali limiti rivestono valore compiuto per la proprietà Comunale, così come il carico U.B.A. previsto dal P.F.A. e Piani Territoriali, mentre rimangono suscettibili di variazione per la proprietà privata in relazione alle determinazioni dei proprietari e alla quota di terreni destinati allo sfalcio.

6.4 I limiti dei Comprensori di pascolo e conseguentemente gli U.B.A. potranno essere modificati nella loro totalità previo analisi e parere della Commissione Pascoli al verificarsi di nuove esigenze, e codificati in Piani di pascolo.

6.5 Qualora un singolo proprietario all'interno della superficie del Comprensorio di pascolo non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, **dovrà entro trenta giorni dalla data di affidamento del pascolo**, comunicarlo al Comune ed a propria cura diffidare il concessionario/affittuario e segnalare sul territorio i singoli appezzamenti interdetti al pascolo. **(il limite sopracitato ha valenza unicamente per permettere la corretta gestione del pascolo, ben sapendo che a senso del C.C. non esistono limitazioni alla espressione della proprietà privata in materia). La proprietà privata nel caso si assume pertanto piena responsabilità nei confronti della collettività.**

6.6 La mancata attuazione delle disposizioni di cui sopra comporterà l'automatica computazione come superficie pascolabile dei terreni privati.

6.7 A decorrere dalla data del 8 Settembre potrà esercitarsi il pascolo anche sui terreni sottoposti a sfalcio esclusi gli appezzamenti privati dei quali il proprietario ne abbia dichiarata la preclusione.

Art. 7 stagione pascoliva

7. Il pascolo ad altitudine compresa tra i 1200 ed i 1500 mslm, potrà esercitarsi unicamente dalla data del 1° Maggio, salvo diversa valutazione su base stagionale della Commissione Pascoli, al 30 Ottobre e ad altitudine superiore i 1500 mslm dal 15 Maggio al 15 Ottobre salva diversa prescrizione Regionale.

7.2 Coloro che non si atterranno alle disposizioni sopra indicate saranno passibili delle sanzioni previste dalle leggi correnti.

Art. 8 modalità d'esercizio del diritto di uso civico di pascolo

8.1 I soggetti di cui all'art. 3 devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune (indicazione del numero e tipologia del bestiame – indicazione del comprensorio di pascolo), entro e non oltre la data del **30 Novembre di ogni anno, con obbligo di assegnazione da parte del Comune entro il 20 Dicembre di ogni anno.**

Coloro che, nel termine indicato, non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.

8.2 Il Comune, nel mese successivo, procede ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico U.B.A. di ciascun Comprensorio.

8.3 Gli utenti di uso civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli Comunali ubicati nel Comune censuario a cui fa riferimento la residenza anagrafica.

8.4 Gli utenti residenti in Cesana T.se che monticano il proprio bestiame in Comprensorio differente da quello in cui hanno diritto di uso civico, devono corrispondere al Comune un canone di "fida pascolo" per ogni capo monticato.

8.5 Con specifico atto deliberativo, l'Amministrazione Comunale può disporre che gli utenti di cui sopra siano esonerati dal pagamento del canone, per motivazioni di carattere generale connesse all'ormai ridotta attività agricola svolta sul territorio di Cesana T.se.

Art. 9 concessione dei pascoli ad allevatori foranei

9.1 Nel caso in cui le richieste degli utenti di uso civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli Comprensori, l'eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei che dovranno presentare istanza entro il **30 Novembre di ogni anno**. La gestione dell'eccedenza del pascolo dovrà essere svolta direttamente dal Comune, tramite la collaborazione del C.F.A.V.S.

9.2 Il Comune con specifica deliberazione di G.C., concederà di norma annualmente il pascolo ai richiedenti, fissando altresì nella medesima deliberazione il canone di "fida pascolo" stabilendo un importo per ogni U.B.A. di carico. Il Comune potrà inoltre, previo assenso della G.C. affidare la concessione del pascolo fuori dalla norma, fino ad un periodo massimo di 6 anni.

9.3 Il Comune, con le modalità e nei termini di cui all' art 8, emette le autorizzazioni agli utenti foranei nel rispetto dei carichi massimi pascolivi di ciascun Comprensorio.

9.4 I canoni di "fida pascolo" dovranno essere versati dagli utenti foranei entro il 30 Ottobre dell'anno di riferimento. Oltre tale termine decorrerà l'applicazione degli interessi di mora. In caso di ritardo ingiustificato o mancato pagamento gli utenti potranno perdere il diritto di assegnazione di pascoli Comunali per la stagione successiva.

9.5 In caso di più domande per il medesimo alpeggio, la Commissione si esprimerà sulla base dei seguenti criteri:

- ottimale continuità d'uso dell'alpeggio,
- soddisfacimento dei requisiti tecnici di conduzione e di carico ottimali definiti dalla Commissione Pascoli.
- uso corretto degli immobili,
- rispetto dei carichi,
- conflittualità,
- piani di miglioramento da attuare in seno al Comprensorio

9.6 In sede di concessione di pascolo il Comune avrà la facoltà di richiedere attenzioni particolari e modalità di gestione dell'alpeggio che se correttamente effettuate nella stagione di pascolo (certificazione redatta dal C.F.A.V.S.) potrebbero determinare una riduzione a consuntivo del canone dell'alpeggio.

9.7 L'affittuario o il concessionario ha l'obbligo di mantenere in ottimo stato le strutture di alpeggio, indipendentemente se private o comunali, per il pubblico decoro e di gestire il pascolo come stabilito dalla Commissione Pascoli, con rigoroso rispetto dei punti acqua e delle zone interdette, restituendo il Comprensorio, stagionalmente, ripulito da confinamenti mobili (filo elettrico, staccionate ecc..). Il mancato rispetto di quanto sopra potrebbe diventare motivo di rescissione contrattuale di affitto della proprietà Comunale, secondo il parere della Commissione Pascoli.

Art. 10 pascolo caprino ed equino

10.1 Per il gregge caprino è vietato il pascolo nel bosco, secondo le norme riferite al "pascolo in bosco" stabilite dal Regolamento Forestale Regionale **vigente**, le modalità di tale esercizio di pascolo nell'ambito dei Comprensori rimangono, in ogni caso, subordinate ad eventuale parere della Commissione Pascoli.

10.2 Il pascolo equino libero è vietato per un numero di capi superiore a 3. I capi in eccedenza a tale numero dovranno essere custoditi o gestiti con pascolo pilotato.

10.3 I capi equini potranno uscire dai recinti unicamente quando montati od accompagnati e potranno percorrere solamente strade, tratturi e sentieri.

Art. 11 modalità e divieto di pascolamento

11.1 Le modalità di gestione del pascolo in bosco ed in prateria sono normate del Regolamento Regionale Forestale **vigente** e da eventuali Piani di pascolo o Piani pastorali. Il pascolo è invece assolutamente vietato a tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:

- aree indicate in cartografia P.F.A.
- rimboschimenti,
- boschi in rinnovazione.
- nel raggio di 200 metri a monte da captazioni di acquedotti che dovranno essere debitamente delimitati o secondo quanto espresso dalla competente A.S.L.,
- terreni in forte degrado secondo quanto annualmente indicato dal C.F.A.V.S.,
- qualsiasi area Comunale chiusa per esigenza di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) od altre aree opportunamente delimitate.
- aree interessate da provvedimento, anche se temporale, a tutela della fauna e della flora emessi dall'Amministrazione Comunale o da enti Sovracomunali
- boschi oggetti di recenti interventi colturali secondo quanto indicato dal C.F.A.V.S.
- E' altresì vietato sconfinare con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o lasciare il bestiame privo di sorveglianza nei casi in cui questo pascoli o stazioni in prossimità o lungo strade carrozzabili, abitazioni, o comunque luoghi presso i quali possa creare pericolo"

Sanzioni

11.2 In caso di inosservanza alle norme si applicano le seguenti sanzioni:

1. € 20 per capo caprino ed € 50 per capo equino che pascolino in difformità a quanto previsto (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
2. € 15 per ogni capo che pascoli nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
3. € 20 per ogni U.B.A. eccedente il carico massimo stabilito inerente il Comprensorio di pascolo (il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non potrà per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo ai sensi dell'art. 10 della legge 689/81),
4. da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 in ottemperanza all'art.7bis D.L.G.S.267 del 18/08/2000, in caso di sconfinamento con il bestiame dal proprio Comprensorio di pascolo o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi, in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.
5. A giudizio della commissione pascoli potrà essere motivo di esclusione dalla concessione di pascolo comunale per l'anno successivo l'incorrere, più volte nella stessa stagione, in sanzioni inerenti sconfinamenti di comprensorio, omessa custodia e malgoverno di animali.

Art. 12 controlli

12.1 A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli Comunali, il controllo della gestione dei terreni Comunali è demandata al C.F.A.V.S., il quale verifica anche il rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell'ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Cesana T.se, su incarico annuale parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente. E' fatto

divieto di esercitare il pascolo negli alpeggi Comunali prima che la Commissione abbia rilasciato regolare autorizzazione.

12.2 L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero di oltre il 10 % del carico totale consentito dal P.F.A, se non precedentemente autorizzata dalla Commissione, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento Pascoli art.11 comma 11.2 punto 3, potrebbe determinare la perdita del diritto di pascolo per la stagione successiva.

12.3 Al termine di ogni stagione di pascolo e per ogni Comprensorio utilizzato, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa effettuerà sopralluogo di controllo inteso a verificare lo stato del cotico erboso e la corretta gestione del pascolo, e se del caso impartire specifiche direttive tecniche in base alle quali dovranno essere gestite le utenze di pascolo per la stagione successiva;

Art. 13 concessione pluriennale di terreni

13.1 Il Comune può prevedere la concessione in via amministrativa di terreni e di Comprensori di pascoli soggetti ad uso civico, a favore di associazioni agricole locali, per la gestione di attività agro-silvo-pastorali, attribuendo una durata quinquennale, con possibilità di rinnovo per ugual periodo di tempo, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

13.2 I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno stabiliti tenendo conto della superficie dei terreni concessi, del carico di bestiame potenzialmente ammesso e il valore del depauperamento causato dalla sospensione del diritto civico, rapportato alla durata temporale.

Art. 14 concessioni di alpeggi (fabbricati rurali e pascoli)

14.1 Le concessioni d'alpeggio, comprendenti sia il diritto di pascolo, sia l'uso dei fabbricati e manufatti di proprietà comunale (abitazione, stalla, locali per lavorazione latte ecc.) sono effettuate di norma previo esperimento di gara ad evidenza pubblica, per una durata non superiore ad anni 6.

14.2 Per l'individuazione del soggetto a cui concedere l'alpeggio, nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica, devono essere considerati i seguenti criteri di valutazione:

- a) offerta economicamente **e tecnicamente** più vantaggiosa nei confronti del canone base,
- b) valutazione del personale impiegato nella gestione dell'alpeggio,
- c) miglorie d'apportare all'alpeggio, in riferimento ad attività commerciali legate alla lavorazione del latte ed alla trasformazione dei prodotti lattiero-caseari e/o ad attività di agriturismo.

14.3 È consentito derogare alla procedura di cui al comma 1, nel caso in cui sia possibile assegnare, con trattativa diretta, la concessione ad un soggetto a base associativa che rappresenti in modo significativo la comunità locale degli utenti di uso civico. In tale caso il corrispettivo della concessione è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal C.F.A.V.S.

14.4 Il soggetto a cui viene assegnata la gestione dell'alpeggio strutture e/o pascolo, in qualsiasi forma individuato, ha l'obbligo di accettare, nell'ambito dell'alpeggio stesso il bestiame di proprietà degli utenti di uso civico, che hanno diritto prioritario di usufruire del pascolo in forma gratuita.

14.5 La consegna della struttura al soggetto specificatamente individuato sarà seguita dal C.F.A.V.S. che avrà anche l'onere di verificare le condizioni dell'immobile al momento della scadenza della concessione e della riconsegna dell'alpeggio all'ente proprietario.

Art. 15 gestione delle risorse

15.1 Le entrate derivanti dalla gestione del territorio montano (canoni per “fida pascolo”, canoni per concessioni amministrative, introiti per alienazione di lotti boschivi) possono essere utilizzati, di norma, per opere permanenti nei seguenti campi d'attività:

- a) miglioramento del demanio di uso civico,
- b) miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo,
- c) sostegno dell'associazionismo comunale per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico,
- d) sostegno delle iniziative riguardanti le tradizioni locali.

Art.16 diritti dei proprietari privati

16.1 I terreni privati all'interno dei Comprensori sono concessi unicamente per utilizzo a pascolo nel periodo stabilito dall'art.7 del Regolamento. Il pascolo stagionale non si configura pertanto come una limitazione della singola proprietà, sia nella titolarità che nella conduzione. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi di usucapione della proprietà ai fini del solo pascolamento, o eventuale rivalse per miglioramenti di fondo e strutture che se dovessero rendersi necessari, dovranno essere condivisi ed autorizzati dai proprietari interessati.